

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



Gestione Separata INPS,
aumento delle aliquote
dal 1° luglio

Apprendistato di primo livello
per la qualifica e per il diploma
professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione
tecnica superiore

Fissati i tassi per gli interessi di
mora del 2° semestre 2017

Nuovi criteri per la gestione delle
terre e rocce da scavo



Licenze

- **Affitto** avviata attività di acconciatura unisex a Torviscosa, per rag- giunti limiti di età. Per info chiamare lo 0431.929103 (orario negozio).
- **Vendesi** cessata attività autotrasporto merci conto terzi limitata a 3,5 tonnellate. Per informazioni contattare 339 6267808 - 0432 750254.
- **Cedo** avviato centro estetico in centro a Gradisca d'Isonzo completo di arredo, attrezzatura. Praticamente chiavi in mano. Telefonare solo se interessati al 346.9531900.
- **Vendesi** salone di parrucchiera fronte strada - ben avviato in zona Via Rossetti - 25 mq + soppalco - attrezzatura in buono stato. Per infor- mazioni 040/635892.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale in Udine centro storico con destinazione d'uso per centro estetico o parrucchiere. Tel. 338 4425934.
- **Vendo** locale commerciale fronte strada di mq 58 sito in Trieste, strada di Fiume 34/c, in ottime condizioni con bagno, riscaldamento centralizzato e possibilità di soppalco. Adatto ad attività artigianale o a negozio. Tel. 335 6782726 - 347 2224286.
- **Affittasi** a Trieste - Zona Industriale - locale di 120 mq circa, uso stu- dio tecnico, laboratorio, posteggio, riscaldamento autonomo, aria condizionata. Per informazioni telefonare allo 040/383838 in orario d'ufficio.
- **Vendo** recente capannone di 1800 mq circa, con uffici-bagni-men- sa-spogliatoi, con 400 mt terreno recintato uscita autostrada Gradi- sca d'Isonzo. Tel. 347.8419507
- **Vendo** recente capannone di 1.800 mq circa, con uffici-bagni-mensa- spogliatoi, con 400 mt terreno recintato uscita autostrada Gradisca d'Isonzo. Tel. 347.8419507.

Automezzi

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio, cilind. 2200, potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011, Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: Tel. 0434 247103.
- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio ma- nuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0434 363149.
- **Vendo** trattorino CU con sacco raccolta in buono stato € 600. Tel. 3394592565.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** impianto industriale di metalizzazione in alto vuoto con due campane, marca Metal3, diametro 120 cm ed altezza utile 105 cm, con doppia diffusione e scarica ionica. Adatto alla finitura di plastica, metallo e resina. Inoltre vendo cabina di verniciatura a velo d'acqua completa di filtri di aspirazione, reciprocatore, due pistole automatiche e pompa. Due forni elettrici ventilati per cottura vernici. Misure utili 130 cm per 125 cm, H 195 cm con eventuali carrelli su misura altezza e se utilizzabile attrezzatura varia. Vendo in blocco o singolarmente. Tel. 335 6001489.
- **Vendo** depuratore solventi tipo K60EX e lavapezzi pneumatica D.900 pompa 1" temp. 0/360. Prezzo da concordare. Tel. 335.6001489.
- **Vendo**, per cessazione attività, le seguenti macchine utensili ed at- trezzature:
 - tornio parallelo Nosotti (2000 x250)
 - trapano a colonna Famup rag 40
 - seghetto alternativo Fabris 280
 - fresatrice universale a banco fisso "Oerlikon", corredata da ap- parecchiatura a controllo numerico computerizzato "Selca 1200" avente le seguenti caratteristiche e dimensioni: asse x mm. 1.050 - asse y mm. 530 - asse z mm. 320 accessoriata di testa birotativa cono is050;
 - testina veloce con regime di rotazione di 1000/27000 giri/min. per microlavorazioni su tutti i tipi di metalli lavorabili alle macchine utensili e su materiali plastici come nylon, moplen, teflon, gomma rigida, p.v.c., vulcolan, ecc.;
 - attrezzatura e strumentazione varia e minuta di normale dotazione in officina meccanica.
- Per informazioni rivolgersi al sig. Piussi Giordano cell. 338 7288571.
- **Vendo**, 2 diffusori calore Wella Climazione a piede - microvisore e microcamera per analisi cuoio capelluto - microscopio - 2 caschi da parrucchiere a piede. Tel. 0427 908053.
- **Vendesi** causa cessazione attività, attrezzature varie edili (pannelli in alluminio per costruzione muri, impalcature, muletto, sega da can- tiere per tagliare piastrelle fino ad 1 mt., betoniera, ecc.). Prezzi interessantissimi. Tel. 339 3281041.
- **Vendo**, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormòns con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3393281041.

Varie

- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribalta- bili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o di- sabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annun- ci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVII - N. 8 - 2017

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo
Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Flavio Cumer, Ketty Downey, Michele Feresin,
Luca Matelich, Isabella Plazzotta, Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Scadenze di ottobre 2017	pag. 4
Fissati i tassi per gli interessi di mora del 2° semestre 2017	pag. 5
Aiuto alla crescita economica (ACE): emanato il decreto con le nuove disposizioni attuative	pag. 6
Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici	pag. 7
Approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 214 del 4/8/2017)	pag. 7
Proroga per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 e dello spesometro per il 1° semestre 2017	pag. 7

Categorie

Massimo ribasso sotto i 2 milioni: necessari chiarimenti ANAC	pag. 8
Edilizia privata: modelli semplificati dal 1° luglio	pag. 8
Efficienza energetica: da ecobonus 9,5 miliardi di interventi in 3 anni	pag. 9
Ape sociale: attestazione anche in Cassa Edile	pag. 9
Contratto a chiamata per lavori di manutenzione stradale	pag. 10
ANAC: ammesso massimo ribasso con procedure negoziata sotto al milione	pag. 10
Prodotti da costruzione, dal 9 agosto in vigore le nuove norme	pag. 10
Prezzario regionale lavori pubblici edizione 2017	pag. 11
Cisterne mobili di gasolio	pag. 11

Scadenza Lavoro

Scadenze del mese di settembre - ottobre 2017	pag. 12
CCNL piccola media industria del settore tessile abbigliamento calzaturiero	pag. 12

Normativa del lavoro

Proroga Modello 770 al 31 ottobre 13	pag. 13
Gestione Separata INPS, aumento delle aliquote dal 1° luglio	pag. 13
Gelaterie e pasticcerie artigiane in possesso anche di licenza di Pubblico esercizio	pag. 14
Apprendistato di primo livello per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	pag. 14
Lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale	pag. 17
Fsba/Ebiart, sottoscritta la convenzione per la liquidazione delle prestazioni	pag. 17
Comunicazione per ospitalità e alloggio dei lavoratori entro 48 ore all'autorità di Pubblica Sicurezza	pag. 18

Ambiente

Amianto: contributi regionali per la bonifica di edifici di imprese	pag. 19
Nuovi criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo	pag. 19

Pensioni

Firmato il decreto per l'Ape Volontaria	pag. 20
---	---------

Dalle province

	pag. 21
--	---------

Scadenze di ottobre 2017

SCADENZE DI SABATO 30 SETTEMBRE PROROGATE A LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Dichiarazioni fiscali: con Decreto del 26/7/2017 è stata disposta la proroga al 31/10/2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2016 (mod. REDDITI 2017, mod. IRAP 2017 e mod. 770/2017).

Dichiarazione dei redditi: versamento rata importi risultanti dalla dichiarazione mod. 2017 da parte dei non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale

Mod.730: per chi ha presentato il 730 scade il termine per comunicare al sostituto la volontà di non versare l'acconto IRPEF relativo al 2017 o di versarlo in misura ridotta

Imposta sulla pubblicità: versamento della quarta rata da parte dei soggetti che, dovendo pagare un'imposta annuale superiore a € 1.549,37, hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/09/2017 in assenza di opzione per la cedolare secca

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di agosto relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS

Richiesta rimborso IVA UE: presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta nel 2016 in altri Stati membri UE

Rottamazione ruoli: versamento della seconda rata per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali

SCADENZE DI LUNEDÌ 16 OTTOBRE

Versamento unitario:

- dell'IVA relativa al mese di settembre
- della rata del saldo IVA 2016 per chi ha scelto il pagamento rateale
- della rata degli importi risultanti dal modello redditi/2017 da parte dei titolari di partita IVA
- della rata del saldo IRPEF 2016 e del 1° acconto 2017 trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in settembre ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 e hanno optato per la rateizzazione
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di settembre
- dei contributi sui compensi corrisposti in settembre ai lavoratori parasubordinati
- dei contributi sui compensi corrisposti in settembre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000

VENERDÌ 20 OTTOBRE

Conai: presentazione della dichiarazione relativa al mese di settembre

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica eseguite nel trimestre precedente

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi mensili di settembre e di quelli trimestrali relativi al 3° trimestre

Mod. 730: Presentazione da parte del contribuente al C.A.F o professionista del mod. 730 integrativo

LUNEDÌ 30 OTTOBRE

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/10/2017 per chi non ha optato per la cedolare secca

MARTEDÌ 31 OTTOBRE

Dichiarazioni fiscali relative al 2016: presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Irap e del modello 770 (termine così prorogato con DPCM del 26/7/2017)

Irap agevolazioni regionali: invio telematico modello per aliquote IRAP ridotte

Parametri: versamento dell'IVA dovuta sull'adeguamento ai parametri

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del terzo trimestre 2017.

Tosap: versamento della 4^a rata da parte di chi occupa spazi pubblici e ha scelto il pagamento rateale

Redditi 2017: versamento rata importi risultanti da Unico da parte dei non titolari di partita IVA

Iva-rimborso infrannuale: istanza per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA maturato nel 3° trimestre da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'IVA ai sensi dell'art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di settembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del 3° trimestre

Fissati i tassi per gli interessi di mora del 2° semestre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2017 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato individuato il tasso di riferimento (0%) che maggiorato di otto punti percentuali consente di individuare il tasso di interesse per gli interessi legali di mora da applicare nel 2° semestre 2017, salvo diverso accordo tra operatori economici, per i ritardati pagamenti relativi ai contratti tra operatori commerciali

(imprese o professionisti) o tra operatori commerciali e pubblica amministrazione stipulati dal 1°/1/2013.

Di conseguenza il tasso di interessi legali di mora per il periodo 1/7/2017-31/12/2017 è stabilito nella misura dell'**8,00% (0% più maggiorazione dell'8%)**.

I tassi degli interessi legali di mora relativi ai semestri più recenti sono riportati nella seguente tabella:

PERIODO	INTERESSI LEGALI DI MORA	INTERESSI DI MORA PRODOTTI AGRICOLI O ALIMENTARI	GAZZETTA UFFICIALE DI PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO
01/01/2013 - 30/06/2013	8,75	10,75	G.U. n. 14 del 17.01.2013
01/07/2013 - 31/12/2013	8,50	10,50	G.U. n.166 del 17.07.2013
01/01/2014 - 30/06/2014	8,25	10,25	G.U. n. 51 del 03.03.2014
01/07/2014 - 31/12/2014	8,15	10,15	G.U. n.167 del 21.07.2014
01/01/2015 - 30/06/2015	8,05	10,05	G.U. n. 12 del 16.01.2015
01/07/2015 - 31/12/2015	8,05	10,05	G.U. n.168 del 22.07.2015
01/01/2016 - 30/06/2016	8,05	10,05	G.U. n. 19 del 25.01.2016
01/07/2016 - 31/12/2016	8,00	10,00	G.U. n.178 del 01.08.2016
01/01/2017 - 30/06/2017	8,00	10,00	G.U. n. 18 del 23.01.2017
01/07/2017 - 31/12/2017	8,00	10,00	G.U. n.171 del 24.07.2017

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi di mora è prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 ed è finalizzata a garantire tempi certi e brevi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali relative a beni o servizi tra gli operatori commerciali (imprese e professionisti) e tra operatori commerciali e pubblica amministrazione (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico e associazioni, unioni e consorzi costituiti tra tali soggetti). La disciplina in esame non si applica invece per le operazioni con i privati, in presenza di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito, per il risarcimento danni compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Decorrenza degli interessi moratori

La disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002 prevede l'automatica decorrenza degli interessi legali di mora (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, termine che quando non è stabilito nel contratto, corrisponde ad uno dei seguenti termini di pagamento:

- 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dal ricevimento dei beni o della prestazione

del servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento equivalente o quando la fattura o la richiesta di pagamento equivalente è anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione del servizio;

- 30 giorni dall'accettazione / verifica (prevista dalla legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizi ricevuti al contratto in caso di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente in epoca anteriore a tale data (la procedura di verifica della conformità non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi a meno che la maggiore durata sia concordata dalle parti in forma scritta, prevista nella documentazione di gara e non sia gravemente iniqua).

Il creditore comunque non ha l'obbligo di esigere il pagamento degli interessi di mora che gli spettano a cui può quindi rinunciare.

Il termine di 30 giorni è raddoppiato se il debitore è un'impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli stati membri ai sensi del D.Lgs. n. 333/2003 o un ente pubblico riconosciuto che fornisce assistenza sanitaria.

Le parti possono definire, con un'apposita clausola pattuita in forma scritta, termini di pagamento superiori

ai suddetti, ma nelle transazioni in cui è parte la pubblica amministrazione il termine non può comunque superare 60 giorni. Nelle transazioni in cui non è parte la pubblica amministrazione la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni è consentita ma il termine non deve comunque essere gravemente iniquo per il creditore.

È possibile definire una rateazione del pagamento e in tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente alle rate scadute.

Misura degli interessi moratori

Gli interessi moratori sono individuati:

- negli **interessi legali di mora** ossia interessi semplici di mora su base giornaliera in misura pari al **tasso di riferimento** (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali e comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nei primi giorni di ciascun semestre solare) **maggiorato di 8** punti percentuali;
- oppure negli interessi di mora **concordati** tra gli operatori economici.

Per le transazioni relative a **prodotti agricoli e agroalimentari** si applica invece l'art.62 del DL 1/2012 che prevede un saggio inderogabile di interessi di mora pari a quello previsto per le altre transazioni commerciali maggiorato di 2 punti percentuali (e quindi un saggio di interessi di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 10 punti percentuali) e l'inderogabilità del termine di pagamento oltre il quale scattano gli interessi di mora (30 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni deteriorabili e 60 giorni per i beni non deteriorabili).

Nelle transazioni in cui è parte la pubblica amministrazione si applicano sempre e comunque gli interessi legali di mora

dato che la possibilità di concordare interessi ad un tasso diverso è prevista solo nei rapporti tra operatori economici (imprese o professionisti).

Il debitore in ritardo nei pagamenti, se non riesce a dimostrare che il ritardato pagamento è stato determinato da causa a lui non imputabile, oltre al pagamento degli interessi moratori, è tenuto a rimborsare al creditore le spese di recupero crediti e **un importo di 40 euro a titolo di risarcimento danni**, salvo prova del maggior danno.

Accordi tra le parti

Le clausole contrattuali possono comunque essere dichiarate nulle dal giudice se considerate gravemente inique per il creditore, tenuto anche conto della corretta prassi commerciale, quando stabiliscono tempi di pagamento troppo lunghi, escludono l'applicazione degli interessi di mora, escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti, o nelle transazioni commerciali in cui è parte la pubblica amministrazione, predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Aspetti fiscali

In base al comma 7 dell'art.109 del DPR n.917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette) gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito in base al criterio di cassa, ossia quelli attivi vanno tassati nell'esercizio in cui sono percepiti, quelli passivi vanno dedotti nell'esercizio in cui sono pagati.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 n. 1 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 (decreto IVA) gli interessi di mora sono esclusi da IVA e per tale ragione sulla ricevuta (non fiscale) rilasciata al cliente al momento del loro incasso dovrà essere applicata **la marca da bollo di euro 2,00 se l'importo incassato supera 77,47 euro**.

Aiuto alla crescita economica (ACE): emanato il decreto con le nuove disposizioni attuative

Con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3/8/2017 sono state riviste le regole per il calcolo dell'ACE di applicazione dell'aiuto alla crescita economica, agevolazione spettante ai soggetti in contabilità ordinaria.

In particolare per i soggetti IRPEF è stato stabilito che la differenza tra il patrimonio netto 2015 e quello 2010 rileva solo se è positiva e va calcolata considerando il patrimonio netto al lordo dell'utile d'esercizio. Per i soggetti IRPEF inoltre l'utile d'esercizio dal 2016 rileva nell'anno di maturazione al netto dei prelevamenti effettuati in corso d'anno.

Per i soggetti IRES è stato stabilito che assumono rilevanza le riduzioni di patrimonio netto derivanti

dall'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dalle immobilizzazioni immateriali, nonché dall'applicazione del costo ammortizzato.



Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici

Con Provvedimento 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente Provvedimento 8 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1/1/2017 al 31/12/2021 sulle parti comuni di edifici, nei casi in cui tale detrazione è riconosciuta nella misura del 70% (interventi relativi a parti comuni condominiali interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%

della superficie disperdente lorda dell'edificio) o del 75% (interventi, relativi a parti comuni condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva comportano il raggiungimento della qualità media di cui al DM 26.6.2015).

Per i soggetti con bassi redditi (incapienti), è stata prevista la possibilità di cedere anche la detrazione sulle parti comuni di edifici riconosciuta nella misura del 65% e di effettuare la cessione anche alle banche.

Approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 214 del 4/8/2017)

Tra le novità contenute nella Legge 214 del 4/8/2017 in vigore dal 29 agosto si segnala che:

- è stato disciplinato il contratto di locazione finanziaria (leasing), che perde quindi la qualifica di contratto atipico, enunciandone la definizione e prevedendo le cause di risoluzione collegate al grave inadempimento dell'utilizzatore (mancato pagamento canoni);
- è stato introdotto l'obbligo per i professionisti di fornire

al cliente in forma scritta o digitale il preventivo per la prestazione con la distinzione tra spese, diritti e onorari, obbligo che può ritenersi rispettato con un contratto sottoscritto dalle parti, con un preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente o anche semplicemente con uno scambio di email che abbia i contenuti richiesti dalla legge (individuazione e caratteristiche di complessità dell'incarico, spese stimate, compenso).

Proroga per la presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 e dello spesometro per il 1° semestre 2017

Con Decreto del 26/7/2017 è stata disposta la proroga al 31/10/2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2016 (mod. REDDITI 2017, mod. IRAP 2017 e mod. 770/2017).

Inoltre con comunicato stampa del 1/9/2017 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà disposta la proroga dal 18 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017 (spesometro).

Si segnala che la proroga non incide sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2017, che dovrà avvenire entro il 18 settembre 2017.





Massimo ribasso sotto i 2 milioni: necessari chiarimenti ANAC

Mercato dei piccoli appalti (quasi) fermi. È la conseguenza delle modifiche introdotte dal recente Correttivo della riforma appalti in materia di aggiudicazione nelle procedure negoziate sotto al milione di euro. Come è noto, il decreto Correttivo (Dlgs 56/2017), entrato in vigore lo scorso 20 maggio, ha portato da un milione a 2 milioni di euro la soglia al di sotto della quale le Stazioni Appaltanti possono affidare i lavori col criterio del massimo ribasso, proprio allo scopo di accelerare le gare più piccole. Tale criterio può però essere utilizzato, come indicato dall'art. 95, comma 4, lettera a) del decreto, solo quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. L'Amministrazione inoltre, potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso anomala con metodo antiturbativa. Stando ad un'interpretazione letterale della norma, l'aumento dell'importo (da 1 milione a 2 milioni) per procedere all'affidamento con il criterio del massimo ribasso vale solo per le stazioni appaltanti che decidono di affidare gli appalti con gare ovvero procedure ordinarie (procedure aperte e ristrette), con pubblicazione di un bando. Quindi per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro le stazioni appaltanti, in caso di procedura negoziata, non possono ricorrere al massimo ribasso ma devono utilizzare necessariamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Prima dell'entrata in vigore del Decreto correttivo, invece, il massimo ribasso era consentito fino

a 1 milione di euro e le Stazioni Appaltanti potevano scegliere liberamente tra procedura negoziata o procedure ordinarie. Dunque quella che doveva essere una misura per incoraggiare la partecipazione delle piccole imprese, rischia di avere ripercussioni proprio sui piccoli lavori.

Intanto nell'attesa di chiarimenti, molte Amministrazioni, nell'incertezza sulla corretta applicazione delle nuove regole, hanno deciso di sospendere le gare. Per dirimere i dubbi interpretativi nati dalla modifica introdotta dal Correttivo, il Mit ha chiesto all'Anac di chiarire se «sia possibile utilizzare il criterio del massimo ribasso, con facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero se tale possibilità, a seguito del correttivo, sia subordinata al ricorso alle procedure ordinarie, e, in tal caso, cosa si intenda per "procedure ordinarie"».

Nel frattempo il Mit ha fornito in una nota la propria interpretazione della norma che farebbe salva la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale anche nel procedure negoziata fino a due milioni di euro, "fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo". Nella nota si sottolinea che l'intenzione «del legislatore» era quella di semplificare l'assegnazione delle piccole gare, consentendo «l'utilizzo del minor prezzo con contestuale possibilità di utilizzo del metodo anti turbativa, fino alla soglia di due milioni di euro, innalzando, in tal modo, quella originariamente prevista fino a un milione di euro».

Edilizia privata: modelli semplificati dal 1° luglio

Ancora qualche giorno alle Regioni per adeguarsi ai nuovi modelli unici semplificati per l'edilizia in recepimento dell'accordo del 4 maggio scorso tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali. Il 20 giugno sono infatti scaduti i termini, a disposizione delle Regioni, per adattare i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle specifiche normative regionali. Ed entro venerdì 30 giugno i Comuni dovranno aver completato l'adeguamento, pubblicando la modulistica unificata sui siti istituzionali.

Le Amministrazioni pertanto non potranno più chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sui propri portali web. Inoltre, è vietata la richiesta di documenti o informazioni già in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni. In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" ("Once only").

I moduli unificati riguardano le seguenti procedure:

- la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - CILA;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA;
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire;

- la Comunicazione di Inizio Lavori - CIL;
- i Soggetti coinvolti;
- la Comunicazione di Fine Lavori;
- la Segnalazione Certificata per l'Agibilità.

Ad oggi diverse Regioni si sono conformate alle nuova disciplina, tra cui le Marche (con DGR n. 670 del 20 giugno), la Sicilia (con DGR n. 237 del 14 giugno), la Campania (con DGR n. 308 del 31 maggio), l'Emilia Romagna (con modifiche alle LL.RR. n. 15/2013 e n. 23/2004), il Piemonte (con DGR n. 29-5207 del 19 giugno), l'Umbria (con atto della Giunta Regionale del 20 giugno), la Toscana (con delibera n. 646 del 19 giugno), il Lazio (con determinazione del Direttore Regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di concerto con il Direttore della Direzione Regionale territorio, urbanistica e mobilità n. G08525 del 19 giugno).

In Friuli Venezia Giulia, invece, essendo Regione a statuto speciale con competenza esclusiva in materia edilizia, nell'ambito del rispettivo statuto, fino all'adeguamento della legislazione regionale di settore, si continuerà ad utilizzare i moduli già esistenti.



Efficienza energetica: da ecobonus 9,5 miliardi di interventi in 3 anni

Negli ultimi tre anni grazie alle agevolazioni sul risparmio energetico sono stati attivati circa un milione di interventi per oltre 9,5 miliardi di euro di investimenti, di cui 3,3 miliardi nel solo 2016. È quanto emerge dall'ultimo rapporto ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), sull'efficienza energetica presentato ieri a Roma.

In 10 anni (2007-2016) con il meccanismo degli ecobonus sono stati effettuati circa 3 milioni di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti per circa 32 miliardi di euro di investimenti totali.

Nello specifico, per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nel periodo 2014-2016, la quota principale pari a 4,36 miliardi di euro ha riguardato la sostituzione di 1,9 milioni di serramenti, mentre 1,7 miliardi di euro sono stati destinati ad oltre 52 mila interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate. I risparmi nel triennio sono stati di circa 3.300 GWh/anno, poco più di 0,28 Mtep/anno. Nel 2016 in particolare, i risparmi hanno superato i 1.100 GWh/anno, soprattutto per la sostituzione di serramenti (oltre il 41%) e la coibentazione di solai e pareti (oltre il 26%), tipologie di interventi che, insieme alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio, hanno il miglior rapporto costo/efficacia.

Grazie agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (detrazione fiscale del 65%) e per il recupero edilizio (detrazione fiscale attualmente del 50%, ma con aliquote diverse dalla prima introduzione nel 1998), sono stati realizzati oltre 14,2 milioni di interventi, che hanno riguardato il 55% delle famiglie italiane in poco meno di 20 anni. Gli investimenti corrispondenti ammontano a 237 miliardi di euro, di cui 205 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e circa 32 miliardi la riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda una stima dell'impatto occupazionale, nell'ultimo quadriennio 2013-2016 gli investimenti incentivati (sia per la riqualificazione energetica che per il recupero edilizio) hanno generato complessivamente circa 270mila posti di lavoro diretti ogni anno, che arrivano a oltre 400mila considerando anche l'indotto.

"I numeri evidenziano che stiamo facendo bene – ha commentato il Presidente di ANAEP - Confartigianato Edilizia, Arnaldo Redaelli – e, grazie alle detrazioni, la riqualificazione del patrimonio abitativo è l'unico settore dell'edilizia in costante crescita. Ma la consapevolezza dei vantaggi degli interventi di efficientamento energetico è ancora insufficiente. Occorre promuovere maggiormente la realizzazione di interventi profondi sull'involucro, con un miglior rapporto costo-efficacia. Ciò può avvenire estendendo all'intera platea dei contribuenti (non solo agli incapienti) la possibilità di cedere il credito relativo all'ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili".



Ape sociale: attestazione anche in Cassa Edile

Con il messaggio n. 2884/2017 l'Inps ha riconosciuto, in riferimento alla domanda di Ape sociale, la possibilità per gli operai edili di farsi rilasciare una dichiarazione dalle Casse Edili in alternativa alla dichiarazione del datore di lavoro. Come è noto, la misura dell'Ape sociale, introdotta dalla Legge n. 232/2016, consente a determinate categorie di lavoratori, tra cui gli operai dell'edilizia, di beneficiare dell'anticipo pensionistico senza oneri aggiuntivi.

La comunicazione dell'INPS riscontra le difficoltà segnalate dalle organizzazioni sindacali, riguardanti gli operai edili, di reperire dai datori di lavoro la sottoscrizione della relativa attestazione - che certifichi la prestazione svolta negli ultimi anni dal dipendente - da allegare alla domanda di Ape sociale. Difficoltà legate anche agli effetti della crisi che ha portato numerose imprese a chiudere e alla mancanza di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di rilasciare la dichiarazione.

L'INPS, pertanto, di concerto con lo stesso Ministero del Lavoro, ha chiarito che il lavoratore edile possa presentare una dichiarazione rilasciata dalla propria Cassa Edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l'impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell'INAIL e dell'INL (Ispettorato Lavoro) le verifiche di competenza.

La CNCE, sentite le associazioni nazionali di categoria, tra cui l'ANAEP, e vista la necessità di trovare una soluzione operativa in tempi rapidi, ha predisposto l'allegato facsimile di attestazione che, su richiesta dell'interessato, rilascerà la Cassa Edile/Edilcassa interessata.



Contratto a chiamata per lavori di manutenzione stradale

Le imprese del settore edile potranno ricorrere a contratti a chiamata nell'appalto di lavori di manutenzione stradale straordinaria. È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello di Confartigianato, su proposta di ANAEPa in materia di contratto di lavoro intermittente (articolo 13 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

In particolare, si chiedeva di specificare se fosse possibile da parte di imprese del settore edile l'assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell'ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l'individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente e in mancanza di tali previsioni contrattuali supplisce, il decreto del Ministro del lavoro del 23 ottobre 2004, che a sua volta fa rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Il Ministero, in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, ritiene che, per i lavori di manutenzione stradale straordinaria,

«possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della medesima tabella, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari».

Infine, nella risposta ministeriale si ammette la «legittimità del ricorso al lavoro intermittente in presenza dei requisiti soggettivi, atteso che l'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con soggetti «con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni».



ANAC: ammesso massimo ribasso con procedure negoziata sotto al milione

Sciolti i dubbi interpretativi sorti a seguito dell'aumento da uno a due milioni della soglia per l'applicazione del massimo ribasso. L'ANAC, rispondendo alla richiesta di parere del Ministero delle Infrastrutture sull'argomento, ha chiarito che è possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro fino ad 1 milione di euro.

Come è noto, la norma che ha raddoppiato la soglia del massimo ribasso e contenuta nel decreto correttivo al codice appalti (Dlgs 56/2017), pone come condizione che l'affidamento dei lavori avvenga "con procedura ordinaria" e sulla base del progetto esecutivo. Tale formulazione della misura ha generato dubbi tra le stazioni appaltanti e gli operatori sul ricorso del minor prezzo per aggiudicare le procedure negoziate di importo fino a un milione di

euro paventando che tale facoltà possa essere subordinata all'utilizzo delle procedure ordinarie. Come conseguenza, molte stazioni appaltanti nell'incertezza hanno sospeso i piccoli appalti che invece il correttivo intendeva incentivare e velocizzare.

Di qui la richiesta di parere formulata all'ANAC dal MIT, che aveva in precedenza già fornito la propria interpretazione della norma facendo salva la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale anche le procedure negoziate fino a un milione, «fermo restando l'obbligo di gara sulla base del progetto esecutivo». E il parere dell'Autorità Anticorruzione non si è fatto attendere, ritenendo l'opzione proposta dal Ministero "l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile".

Prodotti da costruzione, dal 9 agosto in vigore le nuove norme

Dal 9 agosto entreranno in vigore le nuove regole sui prodotti da costruzione con l'obiettivo di garantire maggiore qualità e sicurezza delle costruzioni. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il D.Lgs 106/2017 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del

Regolamento UE 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione nell'Unione Europea.

Il decreto disciplina le regole cui sono sottoposti i fabbricanti di prodotti da costruzione, soggetti sia alle norme europee armonizzate che a una Valutazione Tecnica



Europea (ETA), fissando le condizioni per l'immissione dei prodotti sul mercato, le regole per la redazione della dichiarazione di prestazione, le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti (art. 5).

Secondo ANAEP, il provvedimento rappresenta una buona occasione per regolare meglio il mercato, attivare gli organismi di controllo, spingere le imprese a mettersi in regola. Grazie al pressing di Confartigianato, è stata prevista l'applicazione di procedure semplificate per le piccole e medie imprese. Per i meri errori formali (targhetta non conforme al format, errori di compilazione, dichiarazione di prestazione non aderente alle disposizioni

del regolamento) è stato eliminato l'arresto ed è prevista la sanabilità senza sanzioni riducendo così notevolmente il numero di potenziali multe.

Il decreto determina altresì chi controlla e vigila sul mercato e prevede un regime sanzionatorio che ne rappresenta uno dei tratti salienti coinvolgendo l'intera filiera degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e mandatar), dei costruttori, direttori lavori, direttori dell'esecuzione e collaudatori, organismi e laboratori di parte terza nonché i progettisti che prescrivono prodotti non conformi (articoli 19, 20, 21 e 22).

Prezzario regionale lavori pubblici edizione 2017

L'Amministrazione Regionale, "Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia" ha adottato, con apposita delibera della Giunta regionale, l'aggiornamento del Prezzario Regionale Lavori Pubblici edizione 2017, in attuazione della L.R. 14/2002 art. 40.

La Confartigianato FVG ha partecipato, quale componente del Tavolo tecnico e dei gruppi di lavoro specialistici (edilizia, impianti elettrici, impianti meccanici, strade e infrastrutture a rete), alla attività di verifica ed aggiornamento del prezzario stesso al fine di ottenere un documento rispondente alle esigenze del settore.

Rispetto alla precedente edizione, sono state aggiornate le descrizioni tecniche e le caratteristiche dei prodotti e lavorazioni afferenti in particolare alle categorie delle opere edili ed impiantistiche, per allineare il Prezzario

regionale all'evoluzione tecnica e normativa di settore.

L'edizione del 2017 è stata anche integrata dall'indicizzazione della percentuale dell'incidenza del costo della manodopera sui singoli magisteri.

La Giunta regionale ha inoltre preso atto della necessità di favorire l'adozione del Prezzario regionale da parte delle stazioni appaltanti, quale riferimento per la stesura dei progetti di lavori pubblici, nell'ottica di un superamento della molteplicità di listini in uso.

Gli interessati potranno scaricare il Prezzario regionale sul sito della Regione www.regione.fvg.it o su quello della Confartigianato www.confartigiantoudine.com sezione categorie - edilizia.

Gli uffici provinciali di Confartigianato sono a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Cisterne mobili di gasolio

Il 7 ottobre scade il termine per l'adeguamento alle norme antincendio

Si segnala che dal 7 ottobre 2017 le norme in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151 si applicheranno anche alle cisterne mobili di gasolio con capacità fino a 9.000 litri (9 m³) in esercizio alla data del 7 ottobre 2011, le cosiddette *diesel tank*.

In particolare:

- **Le cisterne mobili di carburante liquido con punto di infiammabilità >65° (gasolio)**, classificate dal DPR 151/2011 in categoria A (rischio basso) utilizzate per il rifornimento di veicoli e macchine operatrici all'interno di:
 - **aziende agricole** (fatta eccezione per le cisterne di capacità <6 m³, anche se munite di erogatore)
 - **cave per estrazione di materiali**
 - **cantieri edili, stradali e ferroviari**

dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio entro il 7 ottobre 2017, inviando al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti.

- **Le cisterne mobili di carburante con capacità fino a 9.000 litri utilizzate in attività non appartenenti a quelle di aziende agricole, cave e cantieri** possono essere impiegate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada ove, venendo equiparate a depositi di carburanti, sono già soggette ai requisiti di sicurezza della normativa antincendio e al rilascio del Certificato di prevenzione incendi (CPI).

Le cisterne mobili di carburante con capacità fino a 9.000 litri utilizzate nelle imprese di autotrasporto merci in c/terzi e di trasporto persone in servizio di linea o noleggio con conducente, dovranno essere regolarizzate mediante rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (CPI) entro la data di scadenza, se ottenuto all'epoca in cui era obbligatorio. Per le nuove installazioni è, invece, sufficiente presentare la SCIA.

Data la complessità dell'argomento si invitano le aziende interessate a consultare i propri tecnici di fiducia per una attenta analisi eseguita da un esperto abilitato alla prevenzione incendi.



Scadenze di settembre - ottobre 2017

Scadenze normative

30 settembre	Contributi regionali per assunzioni-stabilizzazioni: entro il 30 settembre devono essere presentate le istanze preventive all'assunzione/stabilizzazione relative all'anno 2017 (comprese quelle che avverranno nel trimestre ottobre/dicembre), tramite il formulario on-line disponibile sul sito della regione
10 ottobre	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad luglio, agosto e settembre 2017 (Fonti: circolare INPS n. 13/2017)
12 ottobre	Denuncia infortuni di almeno un giorno – A partire dal 12.10.2017 è previsto l'obbligo di comunicare all'Inail, ai fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento. Attenzione: alla data di stampa del Notiziario Tecnico Informimpresa non sono ancora state pubblicate le istruzioni operative dell'Inail (Fonti: DM 25.05.2016 n.183, termine prorogato dalla Legge n. 27/2017)
16 ottobre	Aumento aliquote Gestione Separata INPS: per i soggetti interessati all'aumento della contribuzione, il versamento dei contributi sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 può essere effettuato entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili (Fonti: circolare INPS n. 122 del 28.07.2017)
31 ottobre	Modello 770/2017: è stata prorogata la trasmissione telematica dei Mod. 770/2017 (Fonti: DPCM 26.07.2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 175 del 28.07.2017)
gennaio	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2017 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens entro il 15 gennaio 2018 e conguagliarlo entro il 16 gennaio 2018 (Fonti: circolare INPS n. 129 del 01.09.2017)

CCNL piccola media industria del settore tessile abbigliamento calzaturiero

Verbale integrativo 31.07.2017

Prima tranche Elemento di Garanzia Retributiva

Ai lavoratori delle sole aziende industriali del settore prive di contrattazione aziendale, o che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in forza dell'applicazione del CCNL, in forza alla data del 31 luglio 2017 (data di sottoscrizione dell'intesa), compete la prima tranche dell'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) pari a 110,00 € lordi da erogare con la mensilità di **ottobre 2017**.

Tale importo sarà riproporzionato nei casi di lavoratori part-time e in apprendistato. L'EGR è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta o differita, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Esso è escluso dalla base di calcolo del TFR.





Proroga Modello 770 al 31 ottobre

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM che dispone la proroga dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi. In particolare **è stato prorogato al 31 ottobre 2017** il

termine ultimo per la presentazione **della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2017** relativa all'anno 2016.

(Fonti: DPCM 26.07.2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 175 del 28.07.2017)

Gestione Separata INPS, aumento delle aliquote dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2017 è stato previsto l'aumento delle aliquote contributive dovute da alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

A seguito dell'entrata in vigore del c.d. "Jobs Act del lavoro autonomo", e al fine di finanziare la DIS-COLL, a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017 è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%** da sommare all'attuale aliquota del 32,72% (raggiungendo, complessivamente, il 33,23%) per i seguenti soggetti, **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** e privi pertanto di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA, i cui compensi derivano da:

- ❖ tutte le **collaborazioni coordinate e continuative**, anche a progetto, incluse le **collaborazione occasionali**
- ❖ **uffici di amministratore, sindaco o revisore di società**, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall'art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986)
- ❖ **dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio**.

Per i soli soggetti interessati all'aumento della contribuzione, il versamento dei contributi sui compensi corrisposti a **luglio, agosto e settembre 2017** può essere

effettuato **entro il 16 ottobre 2017** senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.

L'aumento dell'aliquota contributiva non si applica ai compensi corrisposti a: componenti commissioni e colleghi; amministratori di enti locali (DM 25 maggio 2001); venditori porta a porta (art. 19, D.Lgs n. 114/1998); rapporti occasionali autonomi (art. 44, Legge n. 326/2003); associati in partecipazione (non ancora cessati); medici in formazione specialistica (art. 1, comma 300, Legge n. 266/2005).

L'Istituto ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi dall'aumento contributivo seguono le regole ordinarie. Nella denuncia Uniemens devono essere indicate le nuove aliquote di competenza, la presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all'aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

La circolare Inps riporta le aliquote dovute alla Gestione Separata suddivisi per tipologie di soggetti (alla quale si rimanda per maggiori dettagli), di seguito sintetizzate:

Soggetti	Aliquote	Contributo carico committente	Contributo carico collaboratore
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	32,72%	21,81%	10,91%
Collaboratori (co.co.pro., collaboratori coordinati e continuativi D.Lgs.8 1/2015,..)	33,23%	22,15%	11,08%
Iscritti ad altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%	16,00%	8,00%
Titolari di pensione	24,00%	16,00%	8,00%
Gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione/sindaci/revisori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA	33,23%	22,15%	11,08%
Lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata	25,72%	17,15%	8,57%

(Fonti: art. 7 Legge n. 81/2017, circolare INPS n. 122 del 28 luglio 2017)



Gelaterie e pasticcerie artigiane in possesso anche di licenza di Pubblico esercizio

Ulteriori precisazioni dell'Inps per l'inquadramento previdenziale

L'INPS con un proprio messaggio ha fornito nuove e ulteriori precisazioni in merito alla **classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie**. Secondo il principio generale, in caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l'Istituto ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi, pertanto se una **gelateria o pasticceria artigiana ha anche un locale di vendita al pubblico** e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, devono essere aperte 2 distinte posizioni contributive:

- una nel settore Artigianato per l'assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all'attività di produzione;
- una seconda nel settore Commercio per l'assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all'attività di vendita (c.s.c. 70201 e il codice Ateco2007 47.24.20)

In deroga al principio di carattere generale, **per l'impresa**

artigiana che sia in possesso anche della **licenza di Pubblico esercizio** sarà necessario aprire una nuova posizione contributiva con il codice autorizzazione "9P" avente il significato di "contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi", anche in assenza del requisito di autonomia gestionale (sarà attribuito il c.s.c. 70504 e il codice Ateco2007 56.10.30): l'applicazione del predetto codice riguarda **solo il personale addetto in via esclusiva all'attività di vendita**, come chiarito da un ulteriore messaggio, mentre il personale che effettua una doppia attività continuerà ad essere assoggettato alla contribuzione prevista per i dipendenti del settore artigiano. Qualora le due attività distinte (di produzione e di vendita) non abbiano i caratteri dell'autonomia, ovvero **l'impresa artigiana non sia in possesso della licenza di pubblico esercizio**, viene aperta soltanto un'unica posizione contributiva nel settore artigianato.

(Fonti: circolare Inps n. 56/2017, messaggio Inps n.2645 del 23 giugno 2017)

Apprendistato di primo livello per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Per "apprendistato di primo livello" o "apprendistato di tipo A" si intende un contratto di lavoro di apprendistato rivolto ai giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni **finalizzato al conseguimento di un titolo di studio**.

L'apprendistato "per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" costituisce uno strumento utile all'integrazione tra sistema scolastico e lavoro, e può contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro.

In particolare, con tale tipologia contrattuale il giovane può conseguire:

- ❖ la qualifica professionale
- ❖ il diploma professionale
- ❖ il diploma di istruzione secondaria superiore
- ❖ il certificato di specializzazione tecnica superiore.

L'apprendistato di primo livello rientra inoltre nel **sistema duale nell'ambito dell'istruzione tramite**

una metodologia didattica di effettiva alternanza scuola-lavoro, introdotta con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il giovane avrà quindi il "doppio status" di studente e di lavoratore.

La regolamentazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è regolamentato dalla disciplina generale del contratto di apprendistato D.Lgs. 81/2015 (art.li da 41 a 47) – e in particolare dall'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 – nonché dagli accordi interconfederali e/o dai CCNL di settore, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Possono ricorrere al contratto di apprendistato i datori di lavoro in qualsiasi settore operanti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 12.10.2015:

- a. capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;



- b. **capacità tecniche**, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c. **capacità formative**, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge.

Il D.Lgs. 81/2015 prevede alcuni principi generali applicabili a tutte e tre le tipologie di apprendistato, compreso pertanto l'apprendistato di primo livello, ovvero: il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante ovvero di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, la presenza di un tutor aziendale, la registrazione della formazione effettuata, la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni, ecc.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal **computo** di limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve diverse specifiche previsioni, mentre l'impresa è tenuta al rispetto dei **limiti numerici** previsti per l'assunzione di apprendisti. Si applicano inoltre gli obblighi previsti dal **T.U. sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro per i lavoratori soggetti a **sorveglianza sanitaria** e per le lavorazioni a rischio (certificazione sanitaria, valutazione dei rischi diversificata se trattasi di minore o maggiorenne, ecc).

Il rapporto di lavoro con tale tipologia di apprendistato costituisce inoltre una modalità di **assolvimento dell'obbligo scolastico** per i minorenni.

Settori nei quali è possibile assumere apprendisti di primo livello

È possibile assumere giovani con questa tipologia contrattuale solamente nelle aziende appartenenti a **settori che hanno già regolamentato** la disciplina prevista ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 tramite accordi interconfederali e/o CCNL.

Si ritiene utile evidenziare che, per ora, **Confartigianato Imprese** non ha sottoscritto alcun accordo interconfederale a livello nazionale né a livello territoriale regionale per il Friuli Venezia Giulia, né nei CCNL di categoria.

Come attivare l'apprendistato

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve preventivamente sottoscrivere un protocollo con l'istituzione scolastica a cui lo studente è iscritto e definire il piano formativo individuale (previa verifica se la disciplina dell'art. 43 del D.Lgs. 81/15 è stata regolamentata nella contrattazione collettiva):

1. il protocollo dovrà stabilire il contenuto e la durata degli obblighi formativi, il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, il numero di ore di formazione interna ed esterna all'azienda
2. il piano formativo individuale (PFI) redatto dalla

istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi e contiene, altresì, i seguenti elementi:

- a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale
 - b) la qualificazione da acquisire al termine del percorso
 - c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista
 - d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro
 - e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
3. Una volta sottoscritto il protocollo e il Piano Formativo individuale, è possibile stipulare in forma scritta il contratto di assunzione tra impresa e lavoratore ed effettuare la comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Obblighi retributivi e formativi

Per le ore di prestazione lavorativa è **dovuta la retribuzione** prevista per il livello di inquadramento come previsto dalla contrattazione collettiva (accordi interconfederali o CCNL). In considerazione del "doppio status" di studente e di lavoratore, il giovane è tenuto a rispettare gli **obblighi formativi** previsti per il conseguimento del titolo di studio oggetto del contratto di apprendistato: una parte della formazione è svolta presso l'istituzione scolastica (formazione esterna) con la frequenza prevista dalla scuola, e una parte della formazione è svolta dall'impresa (formazione interna), secondo quanto concordato dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e come previsto dal piano formativo individuale.

Per le ore di **formazione svolte nell'istituzione formativa** il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, per le **ore di formazione svolte in azienda** il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi.

La formazione, considerata complessivamente sia quella interna all'azienda sia quella esterna scolastica, non deve superare l'orario ordinamentale previsto per il percorso di studi svolto dall'apprendista, che attualmente corrispondono a:

990 ore	per i corsi leFP (Corsi di Istruzione e Formazione Professionale)
1.056 ore	per i corsi di Istruzione Tecnica quinquennale
1.056 ore	per i corsi di Istruzione Professionale quinquennale
1.000 ore	per l'acquisizione del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore

ripartita in misura percentuale a seconda del percorso di studi (ad es: 50% esterna e 50% interna per il 3° anno



dei percorsi di qualifica e per il 4° anno per il diploma professionale - 60% esterna e 40% interna per il 1° e 2° anno dei percorsi di qualifica - 65% esterna e 35% interna per il 3°, 4° e 5° anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore).

Durata il contratto di apprendistato

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. La durata minima non può essere inferiore a 6 mesi, mentre la durata massima non deve essere superiore a:

- 3 anni per il conseguimento della **qualifica di istruzione e formazione professionale**
- 4 anni per il conseguimento del **diploma di istruzione e formazione professionale**
- 4 anni per il conseguimento del **diploma di istruzione secondaria superiore**
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato
- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

È possibile prorogare fino ad un anno il contratto dei giovani qualificati e diplomati che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale ad esito del corso annuale integrativo, nonché è possibile prorogarlo di un anno qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Orario di lavoro

Al contratto di apprendistato si applica la disciplina sull'orario di lavoro, che prevede un orario settimanale di 40 ore settimanali, salvo diverse previsioni contrattuali.

Orario di lavoro per i minorenni

La Legge sui minori n. 977/67 definisce "bambino" il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico, "adolescente" il minore di età compresa tra i 16 anni ed i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

I giovani di 15 anni ancora soggetti all'obbligo scolastico non possono effettuare un orario di lavoro superiore alle **7 ore giornaliere e alle 35 settimanali**, mentre gli

adolescenti compresi tra i 16 e i 18 anni non possono superare le **8 ore giornaliere e le 40 settimanali**.

L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti, anche apprendisti, non può durare, senza interruzione, più di **4 ore e mezza**, ovvero deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora. Ai minori deve essere assicurato un periodo di **riposo settimanale** di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. I minorenni hanno limitazioni anche per quanto riguarda il **lavoro notturno**, in particolare i quindicenni non possono essere impegnati in attività lavorative tra le ore 22 e le 6 o tra le 23 e le 7, mentre gli adolescenti come sopra definiti possono essere occupati in orario notturno esclusivamente per temporanei casi di forza maggiore.

Tutor aziendale e tutor formativo

Per il contratto di apprendistato devono essere individuati due tutor, il tutor scolastico e il tutor aziendale, i quali devono garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa, affiancare l'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi, e infine insieme al tutor formativo compila il dossier individuale dell'apprendista e l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite al termine del periodo di apprendistato.

Conclusione del contratto

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato).

Incentivi alle assunzioni

A titolo sperimentale fino al 31/12/2017, si applicano i seguenti benefici:

- a) non trova applicazione il contributo di licenziamento
- b) l'aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%
- c) sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della NaSpl pari all'1,31%
- d) sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro dello 0,30% previsto per i fondi interprofessionali (tali incentivi non sono mantenuti l'anno successivo al termine del periodo di apprendistato).

È previsto uno sgravio contributivo triennale nel limite massimo annuale pari a 3.250 € su base annua per l'assunzione di giovani studenti dal 1° gennaio 2017



al 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato, anche in apprendistato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, purché abbiano svolto presso il medesimo datore:

- attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste nei relativi percorsi di diploma o laurea
- l'apprendistato di 1° livello.

Mancata formazione

In caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di cui egli sia esclusivamente responsabile, è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al

livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Il personale ispettivo può adottare un provvedimento di "disposizione" assegnando un congruo termine al datore per adempiere agli obblighi formativi. È inoltre prevista una sanzione amministrativa da 100 € a 600 € in caso di violazioni degli obblighi in materia di forma scritta, divieto di retribuzione a cottimo, inquadramento contrattuale, tutore aziendale (in caso di recidiva la sanzione amministrativa è prevista da 300 € a 1500 €).

(Fonti: art. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, Decreto Ministeriale 12.10.2015)

Lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale

Confartigianato-Imprese ha formulato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro relativo alla possibilità per le imprese del settore edile di assumere lavoratori con contratto di lavoro intermittente figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici (escavatori, rullo e fessatrice) che svolgono la propria attività con carattere discontinuo nell'ambito di appalti **per lavori di manutenzione stradale straordinaria** in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.

Il Ministero del lavoro, con interpello del 13 luglio 2017, ha chiarito che per i lavori di manutenzione stradale straordinaria in relazione alle attività innanzi menzionate si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 "Personale addetto alla manutenzione stradale" che non riporta

alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative **figure professionali** siano **effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale**, siano essi ordinari o straordinari.

(Fonti: Interpello Ministero Lavoro n. 1 del 13 luglio 2017)



Fsba/Ebiart, sottoscritta la convenzione per la liquidazione delle prestazioni

È stata sottoscritta la convenzione tra Fsba e Ebiart per l'avvio delle procedure relative agli accordi sindacali siglati per l'accesso agli interventi previsti (assegno ordinario/solidarietà).

La convenzione sottoscritta prevede che le prestazioni Fsba destinate ai lavoratori verranno riconosciute, per il corrente anno 2017, alle imprese direttamente da Fsba. Le medesime provvederanno ad inserire gli importi nella prima busta paga utile. L'importo dovrà essere assoggettato a ritenuta fiscale in quanto il datore di lavoro opera come sostituto di imposta.

Per l'assoggettamento previdenziale si resta in attesa delle istruzioni circa il versamento della cd "contribuzione correlata".

Ai fini della liquidazione delle competenze da parte di Fsba, sarà compito di Ebiart verificare la regolarità e completezza delle pratiche, che presuppone il caricamento

nella piattaforma informatica accessibile tramite il link <https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb>, da parte dei richiedenti, dei seguenti documenti:

- a) accordo sindacale sottoscritto nelle competenti sedi del Bacino Territoriale, recante data antecedente l'inizio della prestazione;
- b) autodichiarazione sottoscritta per la gestione dei rapporti con Fsba
- c) rendicontazione delle assenze
- d) autocertificazione ripresa attività lavorativa

Il manuale operativo dell'intera procedura è scaricabile tramite il percorso <http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/GuidaPresentazioneDomandeFSBA.pdf> tramite il sito www.fondofsba.it.

(Fonti: convenzione FSBA-EBIART del 22 giugno 2017)



Comunicazione per ospitalità e alloggio dei lavoratori entro 48 ore all'autorità di Pubblica Sicurezza

Si ritiene utile richiamare la normativa in materia abitativa, la quale ha importanti ricadute sul datore di lavoro qualora esso rivesta anche la figura di proprietario di un immobile destinato a **dare ospitalità e alloggio a lavoratori** (cittadini comunitari e stranieri).

In tema di ospitalità e alloggio i riferimenti normativi in materia sono i seguenti:

- art. 7 co1 del d.lgs. n. 286/1998 ("Testo Unico Immigrazione")
"chiunque a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza"
- art. 12 co1 del DL n. 59/1978 ("Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati")
"chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."
- art 2 co 1 del DL n. 79/2012 ("Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini")
"la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191"
- art 2 co 4 del DL n. 79/2012 ("Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini")
"le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico"

approvato con il medesimo decreto".

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 20 del luglio 2012 ha chiarito che:

- **qualora il contratto di locazione o comodato di fabbricato o porzione di esso sia soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso**, tale registrazione "assorbe" la comunicazione da rendere alla PS pertanto non sarà obbligatorio inviarla in quanto si applica la deroga consentita dall'art. 2 co1 del DL 79/2012,
- **qualora il contratto di locazione o comodato di fabbricato o porzione di esso NON sia registrato**, la comunicazione entro 48 ore è dovuta e va resa ai sensi dell'art. 12 del DL n. 59/1978,
- **la deroga relativa all'assorbimento dell'obbligo di comunicazione alla PS non si applica in relazione all'ospitalità di "stranieri" o "apolidi", per i quali resta fermo il previsto adempimento della comunicazione entro 48 ore ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998.**

Dalla lettura dei riferimenti di cui sopra si evidenzia che il datore di lavoro, quando riveste il ruolo di proprietario di immobile e dà ospitalità/alloggio al lavoratore, se quest'ultimo è:

- cittadino comunitario (compreso cittadino italiano) è tenuto, entro 48 ore, alla comunicazione alla PS ai sensi dell'art. 12 DL n. 59/1978 salvo che l'immobile sia stato dato in locazione o comodato ed il contratto sia soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso poiché in tal caso la registrazione "assorbe" la comunicazione da rendere alla PS;
- cittadino extracomunitario sarà tenuto entro 48 ore alla comunicazione alla PS ai sensi dell'art. 7 co1 del d.lgs. n. 286/1998

A scanso di equivoci si ricorda che, in tema di ospitalità/alloggio, a partire dal 1° gennaio 2017 è stato abrogato l'adempimento di comunicazione alla PS in caso di assunzione di cittadino straniero, in quanto assorbito dalla comunicazione UniLav, che avendo pluriefficacia è valida anche ai fini della PS. Questa abrogazione non è però da confondersi con gli adempimenti in tema abitativo sopra descritti (DL 59/1978) che pertanto devono comunque essere osservati.

(Fonti: DL n. 59/1978 convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/1978, DL n. 79/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/2012, D.Lgs. n. 286/1998, Ministero dell'Interno circolare n. 20 luglio 2012)



Amianto: contributi regionali per la bonifica di edifici di imprese

Presentazione delle domande entro il 2 ottobre

La Regione Fvg, con approvazione del DPR n. 0168 del 21 luglio 2017, concede contributi per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da **edifici (sede legale o unità operativa) situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese**. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, per:

- **rimozione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto** (ivi comprese quelle inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza)
- **analisi di laboratorio**
- **redazione del piano di lavoro** (di cui all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008)
- **attività di certificazione** (di cui all'art. 41 bis della L.R. 7/2000)

Non sono ammissibili le spese sostenute per la sostituzione di materiale rimosso, incapsulamento o confinamento di materiali contenenti amianto e per rapporti giuridici.

Importi del contributo:

- micro imprese: 50% della spesa fino ad un massimo di 15.000 euro

- piccole e medie imprese: 40% della spesa fino a 30.000 euro

• grandi imprese: 30% della spesa fino a 40.000 euro
Non posso partecipare al bando le realtà in scioglimento, liquidazione volontaria o in procedure concorsuali, le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.

La richiesta di contributo va presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia **dal 1° al 28 febbraio di ogni anno**, utilizzando il modulo allegato al Regolamento (Allegato A). Per l'anno 2017 la domanda va inviata **entro il 2 ottobre 2017**.

Regolamento e modulo da utilizzare per la richiesta del contributo (Allegato A) sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA47/#id1>

Nuovi criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo

Il DPR 120/2017 riordina la disciplina di settore. In vigore dal 22 agosto

Il D.P.R. 120/2017 (GU del 7/8/2017), in vigore dal 22 agosto, ha modificato le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo. Le nuove disposizioni riguardano:

- La gestione delle terre e rocce qualificate come **sottoprodotti**
 - Il **deposito temporaneo** di terre e rocce qualificate come rifiuti
 - La gestione di terre e rocce nei siti sottoposti a bonifica
- Il provvedimento suddivide i cantieri di produzione in **piccoli (<6000 mc)** e **grandi (>6000 mc)**, e introduce procedure differenziate a seconda che gli stessi siano soggetti o meno a procedure di VIA o AIA.

In estrema sintesi:

- In tutti i piccoli cantieri, e nei grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA, la qualifica di sottoprodotto andrà

dimostrata con una **dichiarazione** (Allegato 6) del produttore (con procedure analoghe a quelle previste dall'abrogato art. 41-bis Legge 93/2013)

- nei grandi cantieri soggetti a VIA o AIA la qualifica di sottoprodotto andrà dimostrata presentando un **Piano di Utilizzo** (con procedure analoghe a quelle dell'abrogato D.Lgs. 161/2012)

Il materiale scavato potrà essere depositato temporaneamente presso uno o più siti intermedi, in attesa di essere utilizzato nei tempi e con le modalità previste. Il trasporto dovrà sempre essere accompagnato da uno specifico documento di trasporto (Allegato 7). Al termine dei lavori di utilizzo dovrà essere prodotta e inviata una dichiarazione di avvenuto utilizzo - DAU (Allegato 8).

	Cantieri soggetti a VIA/AIA	Cantieri non soggetti a VIA/AIA
Piccoli cantieri (<6000 mc)	<input type="checkbox"/> Dichiarazione art. 21 <input type="checkbox"/> Documento trasporto <input type="checkbox"/> DAU	<input type="checkbox"/> Dichiarazione art. 21 <input type="checkbox"/> Documento trasporto <input type="checkbox"/> DAU
Grandi cantieri (>6000 mc)	<input type="checkbox"/> Piano di utilizzo <input type="checkbox"/> Documento trasporto <input type="checkbox"/> DAU	<input type="checkbox"/> Dichiarazione art. 21 <input type="checkbox"/> Documento trasporto <input type="checkbox"/> DAU



Procedura dettagliata per la gestione delle terre e rocce da scavo (ad esclusione dei grandi cantieri soggetti a VIA/AIA)

Almeno **15 giorni** prima dell'inizio dei lavori di scavo, il **produttore** invia al Comune del sito di scavo e all'ARPA una **dichiarazione di utilizzo** contenente tipologia e quantità di materiale scavato, estremi dell'eventuale sito intermedio e del sito di destinazione, rispetto dei requisiti di qualità ambientale (Allegato 6).

Il riutilizzo deve avvenire **entro 1 anno** dalla produzione, salvo che il progetto di utilizzo non abbia durata superiore, e può essere prorogato una volta sola per massimo 6 mesi in caso di imprevisti.

Le attività di scavo e utilizzo devono essere autorizzate in base alla vigente disciplina urbanistica. Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune del sito di produzione, a quello del sito di destinazione e all'ARPA la **dichiarazione di avvenuto utilizzo** (Allegato 8).

È possibile effettuare uno o più **depositi intermedi** di durata massima non superiore a quella di validità della dichiarazione di utilizzo. I depositi intermedi possono essere effettuati presso il sito di scavo, presso quello di destinazione o presso altro sito, a condizione che la classe di destinazione urbanistica di quest'ultimo sia compatibile con quella del sito di produzione. Il deposito intermedio deve essere dotato di apposita segnaletica.

Il trasporto dei materiali, sia verso il sito di utilizzo che verso eventuali siti intermedi, deve essere accompagnato dal **documento di trasporto** di cui all'allegato 7 redatto in triplice copia (una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario; se proponente ed esecutore sono soggetti diversi, deve essere prevista una quarta copia).

Deposito temporaneo di terre e rocce gestite come rifiuti

Le terre e rocce poste a deposito temporaneo (qualificate quindi come rifiuto) devono essere avviate a recupero o smaltimento con le seguenti modalità:

- 1) Ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito
- 2) Una volta raggiunti i 4000 mc di cui al massimo 800 mc di pericolosi (in deroga al regime ordinario, che prevede il limite di 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi)

In ogni caso il deposito temporaneo non può superare la durata di 1 anno.

Terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti

Terre e rocce non contaminate e riutilizzate nel medesimo sito di scavo per attività di costruzione non sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/06. I materiali che rispondono a questi requisiti possono essere riutilizzati nel sito di scavo senza documentazione o autorizzazione alcuna.

Per le sole opere sottoposte a VIA, il riutilizzo dei materiali scavati presso il sito di produzione può essere effettuato previo presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito".

Terre e rocce nei siti di bonifica

L'uso è consentito nel rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le specifiche destinazioni d'uso oppure, in caso di superamento, previa approvazione dell'autorità competente. Sono previste apposite procedure di caratterizzazione.

Disposizioni transitorie

Alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22 agosto 2017) restano disciplinati dalla normativa previgente:

- piani e progetti già approvati (art. 41-bis DL 69/2013, D.Lgs. 161/2012)
- modifiche e aggiornamenti dei suddetti piani e progetti (interventivi successivamente al 22 agosto 2017)
- progetti per i quali è in corso, al 22 agosto 2017, una procedura ai sensi della normativa previgente

Abrogazioni

Sono abrogati, tra gli altri, il D.Lgs. 161/2012 e l'art. 41-bis DL 69/2013.



Firmato il decreto per l'Ape Volontaria

Dopo l'Ape Social, decolla ufficialmente anche l'Anticipo Pensionistico volontario. Il presidente del Consiglio Gentiloni ha firmato il 4 settembre il decreto attuativo del provvedimento, ultimo passaggio indispensabile per l'entrata in vigore della misura che consente ai lavoratori di lasciare il lavoro fino a tre anni di anticipo con una decurtazione della pensione per finanziare il prestito che garantisce l'addio anticipato dal lavoro. Inizialmente l'Ape volontaria doveva debuttare nel mese di maggio ma il decreto attuativo ha subito molti slittamenti. L'invio delle domande dovrebbe essere possibile a partire dal mese di ottobre, ma si attende [apposita circolare dell'INPS con](#)

[le relative istruzioni](#). Si ricorda che l'Ape volontaria è di fatto un prestito, finanziato dalle banche e protetto da una polizza assicurativa che potrà essere richiesto da chi vuole andare in pensione prima, a patto che non si trovi a più di 3 anni e 7 mesi dall'età di uscita (66 anni e 7 mesi). Il prestito verrà restituito in vent'anni di rate mensili, pagando un interesse comprensivo anche del costo dell'assicurazione. E al netto della detrazione a carico delle casse pubbliche che finanzia la metà della spesa per interessi e polizza.

Per ogni informazione rivolgersi a tutti gli sportelli del Patronato INAPA di Confartigianato.



Trieste

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.

Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni

e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA:

Primo Soccorso Aggiornamento (4 e 6 ore)	Settembre 2017
HACCP per Addetti (3 ore) - 2 edizioni in programma	Ottobre 2017
Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore) - 3 edizioni in programma	Ottobre 2017

Formazione obbligatoria per le aziende del settore alimentare

Si informa che, in base a quanto previsto dalla L.R. 21/2005 e dalle Linee Guida della Regione Friuli Venezia Giulia relative alla formazione obbligatoria per gli addetti HACCP, Confartigianato Trieste organizza, nel mese di ottobre, corsi di aggiornamento per gli operatori che

effettuano manipolazione ad alto rischio (es. addetti alla trasformazione, confezionamento e somministrazione di alimenti o trasportatori di alimenti deperibili confezionati o meno). Tali corsi devono essere obbligatoriamente frequentati, con una periodicità biennale, da tutti gli addetti operanti in azienda. Si invitano pertanto le imprese interessate a contattare tempestivamente l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (040 3735258).

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735211-214
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- Normative Ambientali, di sicurezza, di igiene del lavoro e igiene degli alimenti (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.



Trieste

Nuovo programma di gestione visite mediche lavoratori

Al fine di migliorare ed ottimizzare l'ormai ventennale servizio di gestione della sorveglianza sanitaria per le imprese associate, Confartigianato Trieste si è dotata di un nuovo programma personalizzato che facilita le relative comunicazioni tra i soggetti coinvolti. Le imprese che già si avvalgono del nostro servizio di medicina del lavoro potranno apprezzare fin da subito le novità introdotte. Tra le altre cose sarà infatti possibile ricevere via email gli avvisi di scadenza delle visite mediche, verificare in modo immediato la posizione dei propri dipendenti e

avere sempre a disposizione copia leggibile dei certificati di visita generati direttamente dal software. A chi invece non lo avesse ancora fatto e volesse iniziare a utilizzare il nostro servizio di sorveglianza sanitaria ricordiamo che, oltre ai vantaggi sopra descritti, presso di noi potrà trovare ampia disponibilità di orario per l'effettuazione delle visite mediche con personalizzazione del calendario degli appuntamenti. Invitiamo quanti fossero interessati a contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al numero 0403735208 per ogni eventuale informazione.

Pordenone

Sicurezza sul lavoro, ecco i corsi di Confartigianato Pordenone

Per consentire alle imprese di restare in regola con le disposizioni di legge in merito alla sicurezza sul lavoro e a rispettare la formazione obbligatoria per titolari e collaboratori, Confartigianato Pordenone sta organizzando una serie di corsi di formazione.

In queste settimane sono in partenza due corsi, uno riservato agli operatori impegnati in lavori in quota e l'altro per chi opera con macchine e attrezzature.

L'associazione ricorda che il decreto legislativo 81/08 e l'accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota, al comma, prevede che i datori di lavoro provvedano a far effettuare ai lavoratori già formati, un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha una durata minima di 4 ore.

Da qui il corso di aggiornamento per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi che hanno già ottenuto attestato di partecipazione al corso per addetto al montaggio e smontaggio ponteggi monte ore 28 che necessitano dell'aggiornamento quadriennale.

Argomenti trattati

- Riepilogo degli Aspetti Normativi;
- I D.P.I.
- Il Documento PIMUS;
- Gli Ancoraggi;
- Verifiche di Primo Impianto e di Manutenzione;
- Manutenzione dell'attrezzatura;
- Gestione delle Emergenze;
- Esame Finale.

Un altro percorso è dedicato agli addetti che per la propria attività utilizzano macchine e attrezzature quali: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru Mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, macchine movimento terra

Il corso viene organizzato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori del 22/02/2012, approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Stato – Regioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Formazione al numero di telefono: 0434/509250-269, o all'indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it

Confartigianato Pordenone forma artigiani digitali

In seguito dell'allestimento di un proprio FabLab (laboratorio di fabbricazione digitale), Confartigianato Imprese Pordenone è lieta di proporre la terza edizione di un percorso di formazione in materia di modellazione e stampa 3D, rivolto in particolar modo alle persone meno avvezze alla materia.

Il corso, pensato proprio per i principianti, si strutturerà in 4 serate e permetterà ai partecipanti di prendere confidenza con semplici programmi di modellazione, partendo da forme elementari e arrivando alla stampa in 3D di piccoli oggetti. Non sono richieste conoscenze specifiche, è semplicemente necessario saper disegnare un quadrato, un cerchio o forme



semplici in due dimensioni con i più comuni programmi di disegno o di testo (Paint, Word, Openoffice, ecc...).

Il corso si svolgerà presso la sede di Confartigianato Imprese Pordenone, in via dell'Artigliere 8, a Pordenone, e sarà così strutturato:

Modulo 1: Modellazione con utilizzo del software Fusion - 6 ore - Suddiviso in n°2 lezioni da 3 ore ciascuna

- Introduzione alla modellazione CAD
- Interfaccia del software di modellazione CAD: logica dei comandi
- Unità di misura, visualizzazione delle geometrie, viste, livelli
- Spostamento, scala e rotazione di un oggetto
- Curve, punti di controllo, snap all'oggetto, raccordi, offset Superfici, estrusioni, rivoluzioni, operazioni booleane fra solidi
- Creazione guidata e assistita del modello 3D
- Esportazione in file formato STL

Modulo 2: Stampa 3D - 6 ore - Suddiviso in n°2 lezioni da 3 ore ciascuna

- Cos'è la Fabbricazione Digitale
- Tecnologie di stampa 3d: SLS, SLA, DLP, FDM (o FFF)
- Funzionamento stampante 3d e materiali di stampa disponibili
- Tipologie di software per Slicing/CAM
- Conoscenza dei parametri per stampare l' oggetto
- Creazione di un g-code
- Stampa del modello 3D e campi di applicazione della stampa 3d
- Tecniche per la finitura (Post Produzione)

Il corso è aperto a tutti gli artigiani, di qualsiasi settore, ma anche a studenti, professionisti, e a chiunque sia interessato alla materia e voglia acquisire le competenze di base necessarie.

Durante il corso saranno utilizzati programmi gratuiti scaricabili dai corsisti sul proprio pc portatile, permettendo così agli stessi di interagire direttamente con il docente e sperimentare in tempo reale le nozioni impartite.

Per informazioni: Jody Bortoluzzi – Tel. 0434 509 261
e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	Ottobre 2017	Novembre 2017
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)	Udine	
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)	Udine	Latisana
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)		Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)		Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)		Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)		Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori		Udine
AggLAV - Aggiornamento Formazione di base dei lavoratori	Latisana, Cervignano, Tolmezzo, Udine	Latisana Tolmezzo, Udine
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori	Udine	
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine	
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)	Udine	
Aggiornamento Ponteggi (4 ore)		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine
AggRLS - Aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori (4 ore)	Udine	
AggRSPP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	Udine	



Udine

Come crescere una squadra di lavoro

Seminario gratuito CATA a Udine - giovedì 28 Settembre 2017, ore 19.00

Il Centro di Assistenza Tecnica per le imprese Artigiane (CATA ARTIGIANATO FVG), nell'ambito del Progetto Volo finanziato dalla Regione FVG, organizza per tutti gli imprenditori artigiani ed aspiranti tali il seguente incontro informativo: **giovedì 28 settembre ore 19.00 presso la sede Confartigianato di Udine nord, via Puintat 2** (adesione a mezzo e-mail: udine1@uaf.it, fax. 0432-516666). Relatore: Loris Comisso, docente di comunicazione & Leadership dal 1998, titolare di Business Formula, Percorso Leader alla SDA Bocconi di Milano e Master in PNL

A chi è diretto principalmente: Titolari e proprietari d'Impresa - Direzione Generale, Responsabili di area.

Programma del meeting:

Qualcuno la chiama **"Squadra"**, qualcuno **"Team"** e qualcun altro **"Staff"**, sono le persone che collaborano con e per i progetti delle aziende. Un circolo virtuoso oppure un circolo vizioso. Il singolo, molte volte, riesce a fare la differenza tra un mese in cui il risultato va male e un mese in cui è sufficiente. Ma, tra un **risultato** sufficiente e uno **straordinario**, l'unica differenza la fa il gruppo, la **squadra**, il team.

Un ambiente di lavoro sereno e organizzato offre la

possibilità di raggiungere gli obiettivi con **maggiore produttività**, migliorando le prestazioni di ogni singolo elemento e rendendo i lunedì mattina invitanti e stimolanti. Non pianificare il successo del tuo Team, significa pianificare il fallimento del progetto. Chi ha il ruolo di **Team Leader** è chiamato a diventare un punto di riferimento e un esempio da seguire, al di là dei numeri che pretende; è chiamato prima di tutto a generare un clima favorevole alla collaborazione.

Argomenti e contenuti:

- Elementi descrittivi di un Team
- Le qualità di un Team Leader
- Le 3 tipologie di Team
- Gli elementi di successo di un Team di Lavoro
- I 7 comportamenti del Team Leader
- Trasformare una sconfitta in una opportunità
- I comportamenti che influenzano i risultati di un Team
- Mettersi in Squadra

Orario: 19.00 – 20.30

Per informazioni sul presente evento è possibile contattare l'Ufficio Sviluppo Commerciale e Marketing Strategico (ref. Flavio Cumer, tel. 0432-516611).

IN UN MONDO CHE CAMBIA
facilitiamo l'accesso al credito di artigiani e MPI

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA

Convenienza e rapidità di risposta per i tuoi investimenti in fattori produttivi anche usati. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point della Confartigianato della provincia di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Scopri i nuovi prodotti a catalogo.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.